QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 2 31 Gennaio 2019

IN QUESTO NUMERO

1. **Principali scadenze fiscale del 1° trimestre 2019.**
2. **La nuova comunicazione all'Enea per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 2018 da trasmettere entro il 19.02.2019.**
3. **Comunicazione dati fatture estere: nuovo adempimento 2019.**
4. **Comunicazione ai soci del servizio di contabilità: comunicazione dati fatture estere, nuovo adempimento dal 1 gennaio 2019.**
5. **Dal 2019 la circolazione stradale di macchine agricole è possibile anche nei giorni festivi.**
6. **Operazione 5.1.01 Azioni Di Prevenzione Danni Da Fenomeni Franosi Al Potenziale Produttivo Agricolo**.
7. **Registro dei trattamenti fitosanitari.**
8. **2019: nuovo saggio di interesse**.
9. **Legge di stabilità - Bilancio di previsione dello stato 2019. Norme in materia di lavoro e previdenza**.
10. **Legge di Bilancio – Sanzioni lavoro: aumento.**



1) Principali scadenze fiscale del 1° trimestre 2019.

MESE DI GENNAIO

16/01 = **IVA mensile**: liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 e versamento dell'imposta dovuta calcolata al netto dell'eventuale acconto versato in dicembre 2018 (cod. tributo da utilizzare 6012).

25/01 = **ELENCHI INTRASTAT mensili**: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/ prestazioni servizio rese e, ai fini statistici, degli acquisti/prestazioni servizio ricevute per operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre 2018. **ELENCHI INTRASTAT trimestrali**: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni servizio rese per operazioni intracomunitarie relative al quarto trimestre 2018.

MESE DI FEBBRAIO

18/02 = **IVA mensile**: liquidazione relativa al mese di gennaio 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6001).

19/02 = **E.N.E.A.:** invio comunicazione interventi recupero edilizio relativi a risparmio energetico / utilizzo fonti rinnovabili.

25/02 = **ELENCHI INTRASTAT mensili**: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/ prestazioni servizio rese intracomunitarie relative al mese di gennaio 2019.
28/02 = **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE:** termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni Iva periodiche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 per i soggetti mensili ed al 4° trimestre 2018 per i soggetti trimestrali. **COMUNCAZIONE DATI FATTURE (spesometro):** termine per l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo, quarto trimestre e secondo semestre 2018. **COMUNICAZIONE DATI FATTURE ESTERE (esterometro)**: trasmissione telematica della comunicazione relativa alle fatture emesse / ricevute a / da operatori intracomunitari o extra comunitari eccetto le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale nel mese di gennaio 2019.

MESE DI MARZO

07/03 = **CERTIFICAZIONE UNICA 2019**: invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi dell'anno 2018.

18/03 = **IVA mensile**: liquidazione relativa al mese di febbraio 2019 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6002). **IVA saldo annuale:** versamento dell'imposta relativa all'anno 2018 risultante dalla dichiarazione annuale IVA. E' possibile differire il pagamento fino al termine previsto per i versamenti risultanti dalla dichiarazione redditi maggiorando l'importo a debito dello 0,40% per ogni mese o frazione (cod. tributo da utilizzare 6099). **TASSA annuale libri contabili e sociali:** versamento della tassa annuale 2019 da parte delle società di capitali per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. tributo da utilizzare 7085).

25/03 = **ELENCHI INTRASTAT mensili**: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/ prestazioni servizio rese per operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio 2019.

31/03 = **CERTIFICAZIONE UNICA 2019** (ex CUD): consegna da parte del datore di lavoro delle certificazioni dei redditi 2018. **CERTIFICAZIONE UNICA 2019** (ex certificazione compensi e ritenute): consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della certificazione attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2018. **CERTIFICAZIONE UTILI**: consegna ai soci di società di capitale degli utili o dividendi corrisposti nell'anno 2018

MESE DI APRILE

01/04 = **COMUNICAZIONE DATI FATTURE ESTERE (esterometro)**: trasmissione telematica della comunicazione relativa alle fatture emesse / ricevute a / da operatori intracomunitari o extra comunitari eccetto le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale nel mese di febbraio 2019 .
(E. Cricca)

*****

2) La nuova comunicazione all'Enea per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 2018 da trasmettere entro il 19.02.2019.

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto a decorrere dal 2018, che per l'accesso alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, si è in obbligo di inviare telematicamente all'ENEA informazioni relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia. In ottemperanza al disposto legislativo l'ENEA ha attivato alla fine dello scorso anno il sito da utilizzare per trasmettere i dati richiesti relativi agli interventi la cui fine lavori ricade nell'anno 2018 ed ha reso disponibile una giuda riportante l'elenco degli interventi che devono essere comunicati. Per adempiere al nuovo obbligo occorre collegarsi al portale ENEA all'indirizzo web http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ e prendere visione delle tipologie di interventi da comunicare e delle informazioni utili. Per accedere alla compilazione della comunicazione in esame occorre, come specificato nel sito, accedere al link http://ristrutturazioni2018.enea.it/ che indirizza alla pagina predisposta per la procedura di comunicazione ed effettuare la registrazione per la quale è sufficiente indicare nome e cognome, un indirizzo mail ed una password. Sono richiesti i dati anagrafici del

beneficiario, i dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori ed i dati relativi all'intervento effettuato. La pratica trasmessa può essere consultata nella propria area personale. **Il termine di presentazione della comunicazione per i recuperi con data fine lavori /collaudo per il periodo dal 1.1 al 21.11.2018 è il 19.02.2019.** A regime, la trasmissione dei dati richiesti va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o collaudo. In attesa di chiarimenti si ritiene che Il mancato invio della comunicazione porti alla decadenza dell'agevolazione salvo la possibilità di sanare mediante versamento di una sanzione.
(E. Cricca)

*****

3) Comunicazione dati fatture estere: nuovo adempimento 2019.

Dal 1 gennaio **2019**, con l'introduzione della fattura elettronica, è entrata in vigore anche la comunicazione dati fatture estere (c.d. esterometro). In questa comunicazione vanno elencate tutte le fatture ricevute da operatori esteri, sia intracomunitari che extracomunitari od emesse ai medesimi operatori. Sono escluse dall'obbligo le cessioni/prestazioni rese per le quali è stata emessa fattura elettronica e gli acquisti corredati da bolla doganale. Sono richiesti: ∗ i dati identificativi del cedente/ prestatore; ∗ i dati identificativi del cessionario/committente; ∗ la data del documento comprovante l'operazione; ∗ la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); ∗ il numero del documento; ∗ la base imponibile; ∗ l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione. La comunicazione è telematica e deve essere trasmessa tramite file xml entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione. Il mancato adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche di rilievo. Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
(E. Cricca)

*****

4) Comunicazione ai soci del servizio di contabilità: comunicazione dati fatture estere, nuovo adempimento dal 1 gennaio 2019.

In seguito all'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 del nuovo adempimento relativo alla comunicazione dei dati fatture estere, per evitare **le sanzioni irrogabili in caso di mancato invio è necessario che le fatture estere ricevute vengano consegnate all'ufficio di contabilità della propria zona entro il giorno 10 del mese successivo a quello di ricezione.** Queste fatture estere, contrariamente a quelle emesse/ ricevute a/da operatori italiani che devono obbligatoriamente essere elettroniche, mantengono il formato cartaceo e proprio perché non sono elettroniche devono essere comprese nella comunicazione in oggetto. Per quanto riguarda le fatture emesse, se il formato è telematico e sono convogliate allo SDI, non deve essere compilata la comunicazione dati fatture estere (esterometro). Se invece il formato delle fatture emesse ad operatori esteri è cartaceo corre l'obbligo della comunicazione dati da presentare telematicamente entro la fine del mese successivo a quello di emissione.
Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
(E. Cricca)

*****

5) Dal 2019 la circolazione stradale di macchine agricole è possibile anche nei giorni festivi.

Fino al 2018, all'inizio dell'anno, veniva pubblicato il calendario riportante i **divieti festivi di circolazione su strade extraurbane** di veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose, macchine agricole comprese. Da quest'anno **il divieto di circolazione nei giorni festivi non riguarderà più i mezzi agricoli**, neppure quelli eccezionali come da decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n. 525 del 4/12/2018.

Le strade statali saranno finalmente percorribili anche le domeniche e i festivi (**escluse autostrade e strade extraurbane principali**). È una semplificazione di notevole portata per i contoterzisti nello svolgimento della loro attività e per i trasporti di prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento, che necessitano di trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita.



Si tratta certamente di una **notevole semplificazione** rispetto ai decreti i precedenti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria, sarà verificata, la possibilità di apportare ulteriori modifiche o integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.
Quindi da quest'anno i giorni segnati in rosso sul calendario dei divieti, in genere domeniche e festività, non riguardano più i mezzi agricoli, nemmeno quelli eccezionali.
(S. Casini)

*****

6) Operazione 5.1.01 Azioni Di Prevenzione Danni Da Fenomeni Franosi Al Potenziale Produttivo Agricolo.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande misura 5 operazione5.1.01 azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche e prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo.
Per potenziale produttivo agricolo si intendono gli immobili produttivi in utilizzo e i terreni agricoli in coltivazione.
Sono Beneficiari del contributo:

- Imprese agricole che intervengono individualmente a tutela del proprio potenziale produttivo agricolo;
- Imprese agricole che intervengono presentando un progetto collettivo (questa domanda deve essere presentata dal rappresentante legale didi una delle imprese partecipanti e deve contenere il riparto del costo del progetto tra i partecipanti unitamente all'impegno degli stessi a realizzare puntualmente gli interventi. Il raggruppamento deve prevedere una durata di almeno 5 anni posteriore alla liquidazione del saldo;
- Enti pubblici.

I beneficiari per poter aderire devono risultare iscritti all'anagrafe regionale con fascicolo validato conformemente alle disposizioni inoltre e avere una posizione previdenziale regolare (DURC); le imprese che intendono aderire individualmente devono inoltre essere iscritte alla CCIAA qualora ne ricorra il caso; le imprese a indirizzo zootecnico devono risultare in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazioni di prelievo avere un piano colturale depositato e validato per 2018.
Il Progetto di intervento deve essere finalizzato a prevenire danni che potrebbero essere provocati da **fenomeni di dissesto** idrogeologico al **potenziale produttivo** agricolo **ricadente in aree interessate da frane individuate sulla carta inventario delle frane della regione Emilia-Romagna**. L'intervento dovrà essere avviato in data posteriore alla presentazione della domanda e concluso entro 18 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione.
Sono ammissibili spese sostenute per:

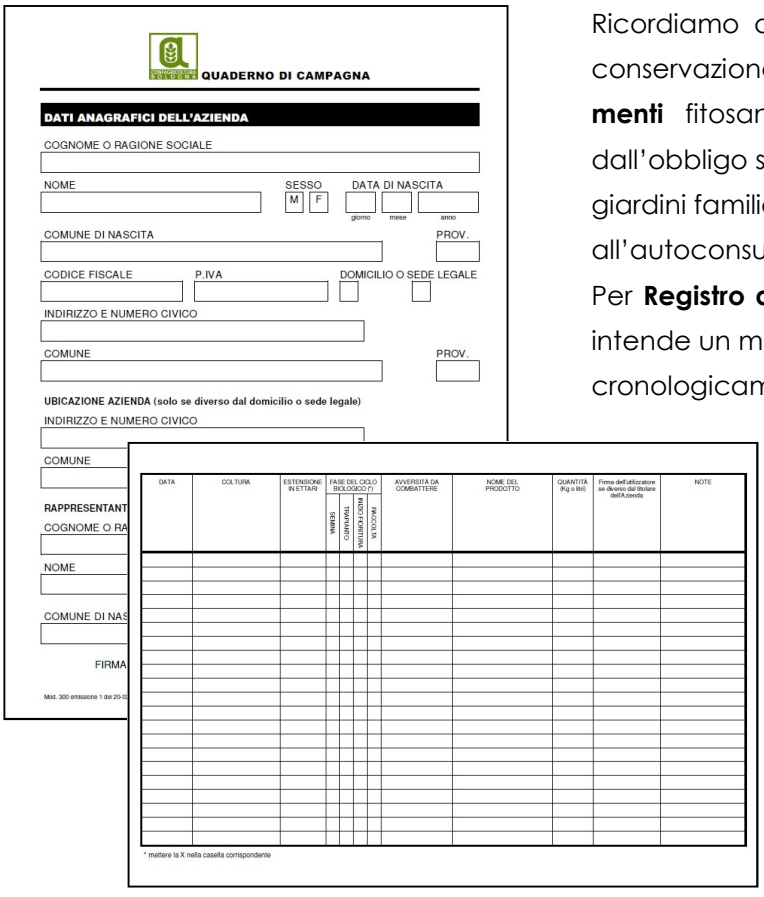
- sistemazioni idraulico-agrarie ed interventi a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico;

- lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, ecc. privati);
- realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale; drenaggi;
- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell'importo ammissibile

Inoltre, per poter aderire le domande devono raggiungere 8 punti, il punteggio è definito dal tipo di intervento, zona e alla figura del richiedente. L'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto a condizione che la spesa ammissibile risulti non inferiore a € 5.000 per impresa beneficiaria del contributo e per domanda fino a un massimo di 150.000 euro,
Le aliquote di sostegno previste sono così individuate:
- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singole imprese agricole;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da più imprese agricole che presentano un progetto collettivo o da un Ente pubblico.
La scadenza è prevista per il 14 febbraio 2019.
Per maggiori informazioni potete contattare il Responsabile ufficio Forestazione, Agr. Claudio Cervellati (tel. 051/783928, Cell. 342/0671574; e-mail: c.cervellati@confagricolturabologna.it)
(A. Caprara)

*****

7) Registro dei trattamenti fitosanitari.


QUADERNO DI CAMPAGNA

DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA | PROV.

CODICE FISCALE | P.IVA | DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE | PROV.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

RAPPRESENTANT

COGNOME O RA

NOME

COMUNE DI NAS

FIRMA

Mod. 300 emissione 1 del 20-0

DATA	COLTURA	ESTENSIONE IN ETTARI	FASE DEL CICLO BIOLOGICO (*)			AVVERSITÀ DA COMBATTERE	NOME DEL PRODOTTO	QUANTITÀ (Kg o litri)	Firma dell'utilizzatore se diverso dal titolare dell'A.zienda	NOTE
			SEMINA	TRAPIANTO	INIZIO FIORITURA	RACCOLTA				

(*) mettere la X nella casella corrispondente

Ricordiamo agli utilizzatori interessati la compilazione e conservazione presso l'azienda del **Registro** dei **tratta menti** fitosanitari per l'anno in corso. Sono esentati dall'obbligo solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Per **Registro dei trattamenti** o **Quaderno di campagna** si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure - in alternativa - una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Precisiamo che sul Registro devono essere annotati i **trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci** utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, **entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso**.

Il Registro dei trattamenti riporta:
- i **dati anagrafici** relativi all'azienda;
- la denominazione della **coltura trattata** e la relativa **estensione** espressa in ettari;
- la **data** del trattamento, il **prodotto** (PF formulato commerciale) e la relativa **quantità** impiegata,

espressa in chilogrammi o litri, nonché **l'avversità** che ha reso necessario il trattamento.
Il Registro dei trattamenti va conservato **almeno per i tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da **contoterzisti**, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato.
Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.
10. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.
Ricordiamo, inoltre, che il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere **a norma** ovvero chiuso e ad uso esclusivo. Possono essere conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti.
Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti.
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette in modo da impedire l'entrata di animali. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari e' consentito unicamente agli utilizzatori professionali e sulla parete esterna devono essere apposti cartelli di pericolo.
Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Controlli e sanzioni

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. Fra i soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute ricordiamo gli Organismi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull'agricoltura biologica e nell'OCM ortofrutta. Il Decreto legislativo n. 150/2012 all'articolo 24 comma 13, prevede che l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
(A. Caprara)

*****

8) 2019: nuovo saggio di interesse.

Sulla Gazzetta Ufficiale (n. 291 del 15/12/2018) è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8% in ragione d'anno la misura del saggio di interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.
Con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, l'INPS ha precisato gli effetti di tale adeguamento sulle sanzioni e sulle prestazioni.

SOMME AGGIUNTIVE (PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI)

L'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato la riduzione delle sanzioni civili, in relazione alla misura degli interessi legali. L'INPS precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti; pertanto, in caso di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,8%, perciò, si applica a contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

INTERESSI LEGALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI

L provvedimento si applica anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019. In relazione a ciò, la misura dell'interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.

(M. Mazzanti)

*****

9) Legge di stabilità - Bilancio di previsione dello stato 2019. Norme in materia di lavoro e previdenza.

All'esame dei commentatori il testo della fluviale Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), legge che si compone di 19 articoli dei quali il solo articolo 1 compendia ben 1143 commi! Sono poi a disposizione dei commentatori anche le norme (contenuta in un decreto legge governativo) in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (quota 100). Per dare concretezza alle norme la legge di bilancio rimanda ad ulteriori 160 provvedimenti (sia legislativi che di carattere amministrativo) ancora da emanare.

Esaminiamo quindi le principali misure previste per il settore.



In agricoltura la legge di bilancio si connota per alcuni provvedimenti specifici e peculiari in materia di lavoro e previdenza (una cinquantina i commi interessanti il settore), con ricadute non insignificanti, anche di carattere economico per le imprese. Un rilevante taglio dei costi si potrà ottenere grazie alla definitiva stabilizzazione della (precedentemente annuale) revisione delle tariffe INAIL (per circa il 30% della contribuzione previgente). I commi da 1121 a 1126 dell'articolo 1 della legge stabiliscono la revisione dei premi e contributi antinfortunistici dovuti all'INAIL (anche per il settore agricolo) dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La revisione della contribuzione INAIL (prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è resa più organica e strutturale , anche stanziando più risorse finanziarie rispetto a quelle già previste dal 2014 (1,2 miliardi all'anno); la norma prevede, infatti, ulteriori risorse per il triennio 2019 – 2021, pari a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. La concreta attuazione della riduzione di premi e contributi in relazione dell'andamento delle singole gestioni INAIL è demandata alla futura decretazione del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL. Di rilievo l'appesantimento dell'apparato sanzionatorio per la lotta al sommerso e al lavoro irregolare nonché per il miglioramento delle regole in materia di tutela antiinfortunistica e per la tutela della salute sui luoghi di lavoro (20 % per i casi di lavoratori occupati con omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco, violazione della durata massima dell'orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale; la sanzione aumenta del 10% per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sia in via amministrativa che penale); le sanzioni raddoppiano in caso di recidiva nei tre anni precedenti. Previsto anche un rafforzamento dei controlli degli ispettori del lavoro.

La nuova legge prevede (art.1, comma 278) un più favorevole sistema per i congedi parentali previsti in favore del padre lavoratore dipendente (che per l'anno 2019, ha diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio, rispetto ai 4 già previsti) giorni da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in

famiglia o in Italia del minore, e di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre; sempre in materia particolare la regola (art. 1, comma 485) per le lavoratrici madri alle quali è data facoltà di rimanere in servizio fino al nono mese di gravidanza, onde godere del congedo di maternità interamente dopo il parto (a condizione che vi sia il consenso dello specialista SSN e del medico competente. Lavoro agile: le regole per il cd. Smart Working (previsto dal Jobs act renziano - Legge n. 81/2017) dovranno consentire prioritariamente l'accesso alla agevolazione organizzativa per le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità. Ridefinite le regole per l'alternanza scuola lavoro e per la formazione 4.0; nuovi incentivi per l'assunzione di apprendisti di primo livello. Prorogato al 2020 il passaggio dal sistema di denunzia contributiva INPS trimestrale (DMAG) al sistema mensile generale (UNIEMENS). La proroga è prevista dall'art. 1, comma 1136, lettera b, della legge di bilancio in commento, e sposta il termine di entrata in vigore del sistema di denuncia mensilizzata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. In sostanza, il passaggio dal sistema di dichiarazione trimestrale oggi vigente in agricoltura (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS) è differito ulteriormente e ciò anche in ragione, è presumibile, della robusta azione di lobbing svolta dalle organizzazioni di categoria che, notoriamente, non vedono di buon occhio tale misura. L'entrata in vigore della misura per i datori di lavoro agricoli che occupano operai era originariamente prevista dalla legge per il contrasto al caporalato (art. 8, c. 2, legge n. 199/2016); il termine era fissato al 1° gennaio 2018, poi successivamente prorogato al primo gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 1154, legge n. 205/2017).

In ogni caso, occorre sottolineare come il passaggio alla denuncia contributiva mensile fosse coerente se in relazione all'ulteriore obbligo, previsto dalla legge sul caporalato, inerente il passaggio a modalità telematiche del L.U.L. – Libro Unico del Lavoro (ex libro paga e matricola); al riguardo si osservi come con il decreto legge, n. 135/2018, tale adempimento sia stato abrogato. Il passaggio dalle modalità trimestrali di denuncia contributiva INPS (DMAG) al sistema mensile (UNIEMENS) non comporterà particolari oneri aggiuntivi (salvo quelli burocratici); sarà, infatti, conservato il sistema della tariffazione dei contributi da parte dell'INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto – liquidano il dovuto da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di circa 6 mesi (nei settori non agricoli si paga nel mese successivo a quello di riferimento). Confermato l'esonero contributivo (100% per 36 mesi e fino a 3000 euro annui) per le assunzioni nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o comunque per i disoccupati da almeno sei mesi (dotazione 500 milioni di euro). Con misura innovativa è definito un esonero contributivo per ogni assunzione di giovani con curriculum scolastici universitari particolarmente brillanti.

In concreto, l'art. 1, commi 706 – 717, della legge di bilancio 2019, stabilisce un esonero del versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, i quali provvedano ad assumere (nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) con contratto a tempo indeterminato, ed a tempo pieno, giovani particolarmente dotati dal punto di vista curriculare; ciò per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo annuo di € 8.000,00 esclusi premi e contributi INAIL (che continuano ad essere versati dal datore).

In caso di rapporti a tempo parziale, l'importo è ridotto in proporzione, così come nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. L'esonero è previsto per i giovani che abbiano conseguito una laurea magistrale con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019. Per i neolaureati, come ulteriore requisito, è stabilito che la carriera universitaria si deve essere sviluppata con votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110. Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi e, comunque, entro il trentesimo anno di età, presso Università statali o non statali legalmente riconosciute. Per ovvi motivi, non godono del beneficio i rapporti di lavoro domestico ed i datori di lavoro che, nei 12 precedenti all'assunzione del laureato, abbiano effettuato in azienda licenziamenti (sia singoli che collettivi), per giustificato motivo oggetti nell'unità produttiva interessata all'assunzione di personale.

L'esonero è sottoposto a revoca, con recupero delle somme corrispondente al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro effettui, nei 24 mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con le agevolazioni di un lavoratore della medesima unità produttiva con medesima qualifica.

Stabilite norme agevolative per i contribuenti in difficoltà (con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro) che potranno sanare oltre alle pendenze fiscali anche quelle contributive INPS. Per le assunzioni di soggetti disabili è previsto che il datore di lavoro potrà fruire, per un periodo di 12 mesi, del rimborso per la quota del 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore se destinatario di un progetto di reinserimento.
(M. Mazzanti)

*****

10) Legge di Bilancio – Sanzioni lavoro: aumento.

Non si è ancora asciugato l'inchiostro e la Legge di Bilancio 2018 (n. 145/2018) è già oggetto di commenti e istruzioni operative. Con recente nota l'I.N.L. – Ispettorato Nazionale del Lavoro – (Circolare n. 2/2019 del 14 gennaio 2019) ha illustrato le principali novità della normativa introdotta e che appesantisce le sanzioni previste in capo alle aziende per le violazioni delle regole in materia di lavoro. Le sanzioni (chiarisce l'I.N.L.) sono tutte quelle che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Sulla base dell'art. 1, comma 445, della legge n. 145/2018, il quadro sanzionatorio incrementale riguarda e seguenti norme.

Aumento del **20%**

- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi - sanzione per lavoro nero; art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell'art. 18 bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazione degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

Aumento del **10%** per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

La norma prevede poi la possibilità di apportare ulteriori aumenti del **20%** per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate successivamente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette maggiorazioni sono **raddoppiate** quando, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Tutte queste misure si applicano per le condotte perfezionatesi dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, comunque, che data la "natura" giuridica di molte delle condotte di carattere "permanente" (es. lavoro nero), il momento e la collocazione temporale è da collocarsi all'atto della cessazione della condotta, che dovrà essere nel 2019 (il lavoratore in nero ad esempio è impiegato dal 2018 e ancora in azienda nel 2019, quando viene "scoperta" la situazione).

Le maggiori risorse introitate sono devolute al Fondo risorse decentrate dell'I.T.L., secondo le regole da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva (in pratica il tutto si traduce in aumento di stipendio per gli ispettori del lavoro).

Tradotto dal burocratese, la principale sanzione aumentata (lavoro nero), premesso che l'importo sanzionatorio "base" previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in "nero" va da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, con la nuova norma passa alla somma che va da € 1.800,00 ad € 10.800,00.
(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***